

**COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E L'USO
DELLA LINGUA E DEL DIALETTO SLOVENI**

Approvato con delibera consiliare n° 53 del 10.07.2002

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 Fonti e finalità
Art. 2 Politica linguistica comunale
Art. 3 Convenzioni
Art. 4 Grafia ufficiale
Art. 5 Uso dello sloveno

CAPO II

USO DELLO SLOVENO NELL'AMMINISTRAZIONE

- Art. 6 Istanze, petizioni, proposte
Art. 7 Comunicazioni al pubblico
Art. 8 Targhe, tabelle, timbri, carta intestata
Art. 9 Procedimenti amministrativi

CAPO III

TOPONOMASTICA

- Art. 10 Cartelli indicatori di località
Art.11 Toponimi in sloveno
Art.12 Onomastica e toponomastica storica

CAPO IV SLOVENO

PROMOZIONE DELLA CULTURA IN LINGUA E DIALETTO

- Art. 13 Attività culturali
Art. 14 Biblioteca comunale
Art. 15 Sostegno all'editoria

CAPO V

NORME FINALI

- Art. 16 Ricorrenza del 3 aprile e rievocazione storica dell'Arengo della Slavia
Art. 17 Pubblicazione

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Fonti e finalità

1. Il presente regolamento detta le norme per la tutela e lo sviluppo della lingua e del dialetto sloveni, nonché per l'uso dello sloveno da parte dell'Amministrazione comunale, sulla base dell'articolo 6 della Costituzione, dell'art.3 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia e dell'art.11 dello Statuto del Comune di S.Pietro al Natisone.
2. Ai fini delle norme citate, il Comune di S.Pietro al Natisone risulta incluso nel territorio in cui lo sloveno è tradizionalmente e significativamente parlato come individuato dalla deliberazione n.33/2002 del Consiglio provinciale di Udine, sentiti i comuni interessati.

Articolo 2 Politica linguistica comunale

1. Il Comune di S.Pietro al Natisone assume lo sloveno quale elemento della propria identità storico-culturale e quale fondamento dell'autonomia speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia.
2. La tutela e la promozione dello sviluppo dello sloveno costituiscono una funzione dell'Amministrazione comunale. Per adempiere a tale funzione il Comune di S.Pietro al Natisone si dota di una propria politica linguistica, come previsto dal proprio Statuto.
3. Il Comune di S.Pietro al Natisone ispira la propria politica linguistica ai principi della Carta Europea delle Lingue Minoritarie e Regionali approvata dal Consiglio d'Europa, a cui è stata data attuazione, per quanto riguarda lo sloveno, con la legge nazionale 23 febbraio 2001 n.38, ed ai principi contenuti nella legge 15.12.1999 n.482 che detta le norme per la tutela delle minoranze linguistiche e storiche in Italia.

Articolo 3 Convenzioni

1. L'Amministrazione comunale persegue le finalità di cui al presente regolamento anche mediante convenzioni con la Provincia, con altri Comuni, con l'Università di Udine, con l'Ufficio Europeo per le lingue meno diffuse e con altri Enti ed Istituzioni pubblici o privati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art.4 Grafia Ufficiale

1. I cartelli indicatori, le pubblicazioni e ogni altro documento in sloveno dell'Amministrazione comunale e degli Enti da essa dipendenti sono redatti nella grafia slovena.
2. Nella scelta della grafia l'Amministrazione comunale si attiene alle direttive della facoltà di lingue e letterature straniere dell'università di Udine, ove emanate.

Articolo 5 Uso dello Sloveno

1. Conformemente alle previsioni dello Statuto, in attuazione dell'art.9 della legge 15 dicembre 1999, n.482, gli uffici dell'Amministrazione comunale possono usare lo sloveno in forma scritta ed orale tenuto conto delle risorse e della disponibilità del personale comunale.
2. L'introduzione del dialetto e della lingua sloveni nell'Amministrazione avviene sulla base di un programma dettagliato di interventi predisposto dalla Giunta comunale entro il 30 maggio di ciascun anno tenendo conto, ai fini del finanziamento statale, dei criteri per il

riparto dei fondi della legge n.482/1999 definiti con decreto del Ministro per gli affari regionali.

3. Entro il 30 giugno di ciascun anno il programma del comma 2 è trasmesso alla regione Friuli - Venezia Giulia e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali.

CAPO II USO DELLO SLOVENO NELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 6

Istanze - Petizioni - Proposte

1. I cittadini, le associazioni e le altre formazioni sociali possono presentare le istanze, le petizioni e le proposte di cui all'art.34 dello Statuto redatte in lingua o dialetto sloveni.
2. Nel caso del comma precedente, ove la risposta non consista in un atto destinato a produrre effetti giuridici diretti, gli istanti possono richiedere che la stessa sia formulata nella medesima lingua.

Articolo 7

Comunicazioni al pubblico

1. I manifesti, le indicazioni stradali luminose e le altre comunicazioni dell'Amministrazione destinate alla generalità dei cittadini possono essere espresse in sloveno oltre che in italiano. Solo il testo italiano è in grado di produrre effetti giuridici.
2. Sul sito internet del Comune le informazioni di rilevanza generale sono, di norma, bilingui. La Giunta prevede, con propria deliberazione, a definire altre forme di comunicazione informatica in forma bilingue.

Articolo 8

Targhe, tabelle, timbri, carta intestata

1. Le targhe, le tabelle, nonché le altre indicazioni scritte rivolte al pubblico negli Uffici del Comune e degli Enti da esso derivanti sono redatte, di norma, in lingua italiana e in sloveno con pari dignità grafica.
2. Nell'applicazione della norma del comma 1, viene data priorità alle strutture culturali, museali, turistiche, ricreative, sportive e dello spettacolo.
3. I timbri e la carta intestata dei vari Uffici comunali riportano, di norma, la doppia dicitura in lingua italiana ed in sloveno.

Articolo 9

Procedimenti amministrativi

1. Le domande, le istanze e le richieste previste, per ciascun procedimento amministrativo, dall'apposito regolamento, possono essere redatte in lingua e dialetto sloveni.
2. Gli atti interni, preliminari e preparatori del procedimento, sono formulati in lingua italiana e così pure gli atti finali di ogni procedimento destinato a produrre effetti giuridici.
3. Il programma annuale di cui all'articolo 5 disciplina i casi e le modalità con cui i cittadini possono ottenere copia degli atti, redatti in una delle due lingue, tradotta nell'altra lingua.
4. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti dalla legge sono effettuate in lingua italiana, ferma restando la possibilità di effettuarle anche in lingua e dialetto sloveni. In tali casi, l'onere della traduzione non può comportare per gli uffici un prolungamento dei tempi per i quali siano già stabiliti i termini per la conclusione del procedimento.

CAPO III TOPONOMASTICA

Articolo 10 Cartelli indicatori di località

1. Ai sensi dell'art.10 della legge 15.12.1999 n.482 i cartelli indicatori di località all'ingresso del Comune e delle frazioni riportano la doppia dizione italiana e slovena con pari dignità grafica. Nel caso il toponimo ufficiale sia identico a quello in lingua slovena, si riporta solo quello ufficiale correggendo, ove occorra, la grafia.
2. Per la località di Ponte S. Quirino dove è presente storicamente anche la comunità friulana, i cartelli indicatori saranno tri - linguì: italiano, sloveno e friulano.

Articolo 11 Toponimi in sloveno

1. Sentita la competente Commissione consiliare consultiva, l'Amministrazione comunale può indurre nuovi toponimi in sloveno aventi uso ufficiale.
2. I toponimi in sloveno che abbiano già uso ufficiale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono riportati alla corretta grafia e pronuncia.

Articolo 12 Onomastica e Toponomastica storica

1. Il Comune di S.Pietro al Natisone tutela l'onomastica originaria e la toponomastica storica, anche in sloveno e friulano e ne promuove l'uso ufficiale.
2. Nell'intitolazione di nuove strade e piazze, l'Amministrazione recupera le denominazioni tradizionali delle varie zone conosciute attraverso testimonianze storiche e popolari. Negli altri casi i toponimi storici sono ricordati da un'apposita targa da porsi accanto alla targa recante il nome ufficiale.
3. Il Comune di San Pietro al Natisone si impegna e favorisce l'attuazione dell'art.11 della legge 15/12/1999, n° 482 qualora richiesto e documentato dai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica.

CAPO IV PROMOZIONE DELLA CULTURA IN LINGUA E DIALETTO SLOVENI

Articolo 13 Attività culturali

1. La tutela e lo sviluppo dello sloveno costituiscono una finalità generale della politica culturale del Comune di S.Pietro al Natisone. Tutti i settori in cui si articola l'offerta culturale del Comune sono impegnati, nell'ambito di rispettiva competenza, al perseguimento di detta finalità.
2. Nella programmazione delle attività culturali è prevista un'adeguata presenza dello sloveno anche attraverso l'organizzazione di specifiche stagioni e rassegne, che possono essere estese ad altre minoranze linguistiche regionali (friulano e tedesco).
3. Nella concessione di contributi per le attività culturali l'Amministrazione comunale valorizza le iniziative di qualità che usano o promuovono la lingua e il dialetto sloveni.
4. Per le attività culturali in sloveno l'Amministrazione comunale richiede, di norma, il concorso finanziario e tecnico della Regione, nelle forme previste dalle leggi regionali vigenti.

Articolo 14

Biblioteca comunale

1. Per lo svolgimento dei compiti e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento, è istituita una specifica "Sezione slovena" della Biblioteca Comunale.
2. La Biblioteca comunale promuove la produzione e la consultazione di tutti i dati catalografici d'interesse sloveno in suo possesso e, utilizzando adeguati supporti informatici, promuove lo scambio e la consultazione telematica presso altri Enti od Istituzioni.
3. Contestualmente, per la continuità culturale e linguistica con il mondo friulano, si istituisce pure una "sezione friulana" della biblioteca comunale al fine di tutelare e valorizzare la lingua dei vicini.

Articolo 15

Sostegno all'editoria

1. Al fine di contribuire al sostegno dell'editoria di qualità in lingua slovena, nonché di quella in lingua friulana ed italiana che valorizzi la cultura slovena, l'Amministrazione comunale acquista un numero adeguato di copie delle opere di particolare rilevanza e qualità da destinare alle scuole ovvero da utilizzare quali premi o omaggi.
2. Le opere e i progetti editoriali da sostenere ai sensi del comma 1 sono prescelti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dal responsabile del Servizio competente, d'intesa con la Giunta comunale.

Capo V

NORME FINALI

Articolo 16

Ricorrenza del 3 aprile e rievocazione storica dell'Arengo della Slavia

1. Ai sensi dell'art.28 della legge regionale 4 luglio 1997, n.23, il Comune di S.Pietro al Natisone riconosce come occasione significativa anche per la Comunità slovena del Friuli la ricorrenza del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia.
2. Viene pure ricordata l'istituzione dell'Arengo della Slavia friulana quale momento storico della passata Autonomia amministrativa e giurisdizionale goduta dalla gente slovena durante i secoli di dominazione del Patriarcato di Aquileia e della Repubblica Serenissima di Venezia.
3. La data per celebrare l'evento viene indicata dalla giunta municipale in riferimento all'annuale rievocazione storica dell'Arengo della Slavia.

Articolo 17

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è redatto in italiano e sarà tradotto in sloveno.